

**Ordinanza
sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia
nel campo dell'accREDITamento
(Oemo-Acc)**

Modifica del ... 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'Ordinanza del 10 marzo 2006¹ sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accREDITamento è modificata come segue:

Modifica dell'espressione "seco" con "SECO" negli articoli seguenti:

Art. 1 cpv. 1, art. 2, art. 4, art. 5 cpv. 1, art. 8 cpv. 1

Art. 1a Obbligo di pagare gli emolumenti

¹ Chi occasiona una decisione della SECO o domanda una prestazione della SECO deve pagare un emolumento.

² L'obbligo di pagare gli emolumenti si applica anche alle:

- a. unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettere a-d dell'Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 25 novembre 1998².
- b. autorità e istituzioni dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 8 Emolumento annuo

² Ammontare dell'emolumento annuo per:

- a. organismi di ispezione e di certificazione per prodotti nonché per produttori di materiali di riferimento 3500.-
- d. laboratori di prova tipo C, organismi di prova di attitudine e organismi di certificazione per personale 2800.-

^{2bis} Laboratori di taratura, laboratori di prova, organismi di ispezione e organismi di certificazione per prodotti pagano l'ammonto di 1000 franchi per ciascun'ubicazione aggiuntiva iscritta nel campo d'applicazione.

¹ RS 946.513.7

² RS 172.010.1

II

Questa modifica entra in vigore il ...2007.

... 2007 [Data]

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione:

Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione:

Annemarie Huber-Hotz